



La modalità di rilevazione contabile della trasformazione e i suoi effetti sul bilancio della banca

Gianpietro Val

Responsabile Direzione Amministrazione e Bilancio Banco Popolare

Milano, 17 giugno 2014





Agenda

- Overview sulla trasformazione dei crediti in SFP
- Disposizioni di Vigilanza – Circolare Banca d'Italia n. 285/2013
- Documento Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 4 del 3 marzo 2010
- Rilevazione contabile - Principi contabili - IAS 39 / IFRS 13
- La valutazione iniziale degli SFP
- La valutazione successiva a quella iniziale degli SFP
- Altri aspetti da considerare: controllo, controllo congiunto, influenza notevole
- Nuove tendenze

Overview sulla trasformazione dei crediti in SFP

Strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c., ultimo comma)

- ❑ Possibilità per le SpA di emettere **strumenti finanziari partecipativi** (SFP) che consentono al portatore di **partecipare ai risultati della società**
- ❑ Tali strumenti, pur **distinguendosi nettamente dalle azioni** (art. 2346 c.c., primo comma), sono comunque idonei a consentire ai relativi titolari una **partecipazione alla vita sociale, sotto il profilo amministrativo o patrimoniale**
- ❑ I **diritti di “partecipazione”** possono prevedere il diritto di partecipazione agli utili o in sede di liquidazione / di distribuzione riserve patrimoniali. Possono essere dotati di **diritti amministrativi** (es. diritti di veto, di informativa, nomina di un rappresentante in CdA), **tranne, il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti**
- ❑ L’emissione può avvenire a fronte della conversione dei crediti vantati dalla banca e determina nella società la costituzione di una riserva di apporto di patrimonio netto
- ❑ **L’esperienza recente ha dimostrato che il ricorso a tali strumenti è divenuto frequente nelle situazioni di crisi aziendale**



Disposizioni di vigilanza – Circolare Bdl n. 285 del 17/12/2013

L'acquisizione da parte di una Banca di Strumenti Finanziari Partecipativi avviene di norma nell'ambito di un intervento a favore di società debitrice **in temporanea difficoltà finanziaria**

L'operazione si sostanzia nella conversione dei crediti in Strumenti Finanziari Partecipativi ed è **finalizzata a consentire il riequilibrio finanziario della società debitrice**

Le disposizioni di vigilanza (Circolare n. 285/2013 Parte III – Capitolo I – Sezione IV) invitano le banche a **valutare con estrema cautela tale tipologia di operazione per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizza tale tipo di operazioni.**

Le stesse disposizioni pongono una serie di condizioni alle banche che intendano perfezionare tale tipo di operazioni

Condizioni poste dall'Organo di Vigilanza

1. **Deve essere verificata attentamente la sussistenza di una convenienza economica per la Banca.** La crisi dell'impresa affidata deve essere di natura temporanea e quindi dipendente da motivazioni di carattere finanziario e non di mercato, in modo da poter vantare ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo

Condizioni poste dall'Organo di Vigilanza

2. L'intervento deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:
- Deve essere redatto un **piano di risanamento finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni**
 - Il piano deve essere **predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione complessiva dell'impresa** in difficoltà
 - Deve prevedere l'acquisizione da parte delle banche di azioni **o altri strumenti di nuova emissione**
 - Deve essere individuata la banca capofila** alla quale compete la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano ed il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
 - Il Piano deve essere approvato dall'Organo con funzione di Gestione** che deve valutarne la convenienza economica rispetto a forme alternative di recupero

Deroghe concesse dall'Organo di Vigilanza

1. Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria acquisite in conformità alle disposizioni illustrate non sono computate per un periodo corrispondente alla durata del piano di risanamento:
 - nel calcolo del limite di concentrazione (15% del capitale ammissibile per le partecipazioni qualificate)
 - nel calcolo del limite complessivo (60% del capitale ammissibile per le partecipazioni qualificate)



Rilevazione contabile - Documento Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 4 del 3 marzo 2010

- ❑ Scopo del documento: eliminare le difformità riscontrate nei comportamenti degli intermediari con riferimento alla modalità di rilevazione delle operazioni di ristrutturazione dei propri crediti.

- ❑ Indicazioni:
 - ❑ **Nella valutazione dei finanziamenti deve tenersi conto degli accordi di conversione sottoscritti con i soggetti debitori (indipendentemente dalla loro realizzazione)**

 - ❑ **La valutazione deve essere fatta avendo a riferimento il valore attribuibile alle azioni che verranno acquisite in sostituzione dei crediti** (conferma del carattere “realizzativo” dell’operazione di conversione dei crediti in capitale, operate da parte dei soggetti finanziatori considerata alla stregua di un “rimborso” del credito)

 - ❑ **Quale che sia la modalità di misurazione del fair value delle azioni acquisite la differenza tra il valore di libro dei crediti convertiti ed il fair value degli strumenti finanziari ricevuti in cambio deve essere addebitata al conto economico come “rettifica di valore sui crediti”**



Rilevazione contabile - Documento Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 4 del 3 marzo 2010

- ❑ **Necessità di fornire adeguata disclosure nella nota integrativa sugli effetti relativi alla conversione dei crediti** qualora rilevante per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca
- ❑ Gli strumenti finanziari acquisiti (azioni) **vanno classificati tra le “attività Finanziarie disponibili per la vendita”**
- ❑ La conversione dei crediti deteriorati in capitale o strumenti assimilati **non modifica la qualità del credito che rimane deteriorato**
- ❑ Ove la ristrutturazione riguardi esposizioni creditorie deteriorate le eventuali svalutazioni derivanti dalle successive valutazioni al fair value delle azioni dovrebbero essere addebitate a conto economico “fino a quando l'emittente non sia ripristinato in bonis”

Effetti della trasformazione sul bilancio della banca

- 1. Derecognition del credito oggetto di trasformazione**
- 2. Rilevazione delle nuove attività ricevute al fair value**
- 3. Contabilizzazione a CE dell'effetto della trasformazione**

1. Derecognition del credito oggetto di trasformazione

- Cancellazione contabile del credito** in quanto la variabilità dei flussi finanziari associata al nuovo investimento risulta essere significativamente diversa rispetto a quella dei crediti, **i cui flussi si considerano come estinti**
(IAS 39 §§ 17, 18, 20, 21)

2. Rilevazione delle nuove attività ricevute al fair value

- Vanno classificate** nel portafoglio contabile delle “**Attività finanziarie disponibili per la vendita**”. Gli **SFP** sono **assimilabili alle azioni**, in quanto espressivi di una partecipazione alle attività nette della società, non essendo previsto alcun diritto al rimborso dell’apporto conferito
- Valutati al fair value** in sede di iscrizione iniziale ossia alla data di trasformazione

2. Rilevazione delle nuove attività ricevute al fair value

- ❑ IFRS 13 è lo standard di riferimento per la misurazione del fair value
- ❑ Il fair value è definito come il **prezzo che verrebbe percepito per la vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato, alle condizioni correnti alla data di valutazione nel mercato principale o nel mercato più vantaggioso (exit price)**
- ❑ **Considerate le particolarità degli SFP e della situazione dell'impresa, il fair value non risulta di regola osservabile sul mercato.** La valutazione viene di regola effettuata con tecniche di valutazione aventi input non osservabili sul mercato. Gli strumenti finanziari andranno quindi di norma classificati al **livello 3 della gerarchia del fair value.**
- ❑ E' ammissibile una classificazione al livello 2 qualora la valutazione sia effettuata sulla base di un "comparable approach" rispetto ad attività quotate "simili" e per le quali le rettifiche volte a recepire le peculiarità degli SFP non siano considerate significative ai fini della determinazione del fair value complessivo

3. Contabilizzazione a CE dell'effetto della trasformazione

- ❑ Rilevazione nel conto economico (nella voce “Rettifiche di valore nette sui crediti”) della differenza tra il valore contabile del credito e il fair value delle nuove attività ricevute in cambio (IAS 39 paragrafo 26)
- ❑ **Punto critico: determinazione iniziale del fair value** che influenza la determinazione:
 - ❑ dell'impatto connesso alla trasformazione dei crediti, da imputare a conto economico, e
 - ❑ delle eventuali successive riprese di valore degli SFP/azioni, da rilevare in una specifica riserva di patrimonio netto



Importanza di disporre di una perizia / fairness opinion a supporto del fair value iniziale che permetta un trattamento omogeneo da parte di tutte le banche partecipanti all'operazione



La valutazione iniziale degli SFP

La valutazione al fair value degli Strumenti Finanziari Partecipativi non può che essere fatta caso per caso considerando:

- Le caratteristiche specifiche degli strumenti partecipativi emessi**
- Il piano di risanamento della società che li emette**
- Gli accordi tra le banche relativi all'attribuzione dei flussi netti derivanti dal realizzo degli asset aziendali non core (presenza di eventuali meccanismi di conguaglio)**



La valutazione successiva alla prima iscrizione

- ❑ Le attività finanziarie disponibili per la vendita devono essere valutate al fair value ad ogni chiusura contabile successiva alla iscrizione iniziale
- ❑ **La valutazione successiva è per certi versi ancor più difficoltosa di quella iniziale in quanto richiede la disponibilità di informazioni relative all'effettivo andamento del piano di risanamento, informazioni non sempre facili da acquisire**
- ❑ **Eventuali successive riduzioni di fair value degli SFP, rispetto alla data di rilevazione iniziale devono essere trattate come un "impairment" e conseguentemente essere addebitate a conto economico (IAS 39 paragrafo 69)**
- ❑ **Eventuali successivi incrementi del valore attribuibile agli SFP dovranno essere rilevati in contropartita diretta a patrimonio netto in una specifica riserva di valutazione (IAS 39 paragrafi 55 e 69)**



La valutazione successiva alla prima iscrizione

- ❑ L'interpretazione illustrata non trova piena condivisione da parte di Assonime che nella Circolare n. 10 del 12 marzo 2010 nel commentare il Documento Congiunto ipotizza che nel caso in cui l'operazione di ristrutturazione comporti l'effettiva soluzione dei problemi di solvibilità del soggetto ristrutturato, “il trattamento delle eventuali successive perdite di valore potrà, a nostro parere, anche non contemplare l'interessamento diretto del conto economicocosì come previsto dallo IAS 39”.
- ❑ In verità l'I.G. dello IAS 39 al paragrafo E.4.9 afferma che una volta che si sia registrato un impairment addebitandolo a conto economico a fronte di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, qualsiasi ulteriore perdita dovrà essere anch'essa addebitata a conto economico fino a quando l'attività finanziaria non sarà cancellata



Altri aspetti da considerare: controllo della società

- ❑ Nel **corso dell'intero processo di ristrutturazione** del credito e in occasione del **perfezionamento** dello stesso sarà necessario verificare l'ampiezza dei poteri decisionali della banca/banche partecipanti all'accordo di ristrutturazione al fine di **verificare l'esistenza di una situazione di controllo / controllo congiunto / influenza notevole nell'entità**
- ❑ In base **all'IFRS 10**, l'entità deve essere consolidata qualora la banca ha la capacità di dirigere le attività rilevanti, per effetto di un diritto giuridico o per una mera situazione di fatto, e risulta altresì esposta alla variabilità dei risultati che derivano da tale potere
- ❑ In base **all'IFRS 11** esiste una situazione di controllo congiunto tra più soggetti qualora serva il consenso unanime di tali soggetti per assumere le decisioni sulle attività rilevanti
- ❑ In base allo IAS 28 esiste una situazione di influenza significativa quando il soggetto ha la possibilità di partecipare alle decisioni gestionali e finanziarie della partecipata



Altri aspetti da considerare: controllo della società

- ❑ La valutazione in merito alla sussistenza di un controllo diretto o congiunto o un'influenza notevole è particolarmente importante qualora l'operazione di ristrutturazione del credito comporti l'acquisizione di azioni.
- ❑ Se l'operazione di ristrutturazione comporta l'assegnazione di Strumenti Finanziari Partecipativi, le caratteristiche degli stessi (assenza di diritto di voto, presenza di soli diritti di protezione) risulta più difficile ipotizzare l'esercizio del controllo in capo alle banche che hanno partecipato all'operazione di ristrutturazione.
- ❑ La valutazione non può tuttavia che essere condotta caso per caso alla luce delle caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione valutando l'esistenza o meno di una situazione di controllo di fatto



Nuove tendenze – prestiti obbligazionari “convertendo”

- ❑ Alcune recenti ristrutturazioni (es. Gabetti, Unipol) hanno previsto la trasformazione dei crediti in **prestiti obbligazionari “convertendo”**, che prevedono la **conversione obbligatoria in azioni** sulla base di un predeterminato rapporto di concambio :
 - ❑ **al verificarsi di determinate eventi legati all’andamento finanziario e patrimoniale della società; e/o**
 - ❑ **a scadenza**
- ❑ A differenza di un’obbligazione convertibile dove il sottoscrittore è tutelato dal rimborso di un controvalore (titoli/cash) pari al valore nominale dell’obbligazione, **il profilo di rischio di un prestito obbligazionario convertendo è assimilabile a quello azionario**



Nuove tendenze – prestiti obbligazionari “convertendo”

Classificazione IAS 39: titolo di debito con scorporo o “prepaid equity”?

- ❑ In merito alla tipologia dello strumento (“titolo di debito” con scorporo delle componenti derivative implicite o “azione”) e conseguente classificazione contabile ammissibile sembrano essere emerse **prassi contabili non omogenee**
- ❑ Si ritiene che tale disomogeneità non sia destinata a risolversi nel breve: nel marzo 2014 l'IFRIC ha ritenuto di non aggiungere alla propria agenda una questione sulla classificazione di una particolare fattispecie di titolo ibrido, richiamando i principi già enunciati nel novembre 2006 e nel gennaio 2007